



Prot. n° 8081/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

N° 67/DP

DEL 30 DICEMBRE 2020

----- * -----

L'anno **2020** (duemilaventi), il giorno **30 (trenta)** del mese di **dicembre** alle ore 11,00 in Mantova presso la Sede consortile in Corso Vittorio Emanuele II, n° 122,

Il Presidente

- assistito dal Direttore Generale Avv. Giuseppe Magotti in qualità di Segretario verbalizzante;
- visto l'art. 13, lett. I), del vigente statuto consortile approvato con D.G.R. n° 6621 del 19/05/2017, che assegna al Presidente la competenza ad assumere, in caso di indifferibilità e urgenza, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione, oppure del Comitato Esecutivo nelle materie a questo delegate, nella prima seduta successiva;
- ritenuto di assumere provvedimento di urgenza relativamente al seguente oggetto:

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016.

Il Presidente

premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n° 100 (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
 - se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro
-

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TUSP prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - per i provvedimenti di ricognizione 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20, comma 2, lettera d), e 26, comma 12-quinquies, del TUSP);
- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che producono energia da fonti rinnovabili, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

atteso che:

- l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato con deliberazione presidenziale n° 80/DP del 28/09/2017, integrata con deliberazione consiliare n° 89/CA del 29/11/2018;
- le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) non sono state oggetto della revisione straordinaria né della presente ricognizione, in quanto il Consorzio non detiene per il tramite di una società/organismo, il controllo delle stesse, così come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 175/2016;
- visto l'allegato Piano di ricognizione periodica delle società partecipate in via diretta dal Consorzio di bonifica Garda Chiese, che dispone il mantenimento di Gruppi di Azione Locale (GAL) costituiti successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n° 175/2016;
- visti gli “indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” pubblicati dal MEF applicabili agli enti pubblici economici;
- atteso che il Consorzio Idroelettrico di Esenta, pur partecipato dal Consorzio di bonifica,, è escluso dalla ricognizione, ai sensi della deliberazione n° 89/CA del 29/11/2018 soprari-chiamata, in quanto la revisione straordinaria ha infatti evidenziato che il CONSORZIO IDROELETTRICO DI ESENTA (MN), con sede legale a Castiglione delle Stiviere (MN) Vicolo dell'Orco n. 18, è “un consorzio volontario costituito con atto del 24/11/1989, iscrit-

to nella sezione ordinaria del Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova in data 05/04/1990, REA n. MN-167736, codice fiscale e partita IVA: 01568070203 che, per la sua natura giuridica, deve ritenersi soggetto alla disciplina privatistica di cui agli articoli 2602 e ss. del codice civile (libro V, titolo X, capo II), e non destinatario della normativa individuata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, trovando quest'ultima applicazione esclusivamente alle società, intendendosi per esse «gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile» (art. 2, comma 1, lett. I).”

- ritenuto pertanto di mantenere l'indirizzo fornito dal Consiglio di Amministrazione in sede di ricognizione straordinaria e confermato altresì nella relazione novembre 2020 della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo relativa a “il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai Ministeri e dagli altri Enti pubblici soggetti al controllo delle sezioni riunite della Corte dei Conti”, dalla quale emerge quanto segue:

“Pertanto, l'ambito di estensione oggettiva dei piani di revisione prescritti dal TUSP ha ad oggetto i soli enti aventi natura societaria (e non, per esempio, consorzi, associazioni o fondazioni), anche se alcuni dei parametri che, in base alla legge, devono informarne il contenuto (quale, in particolare, quello prescritto dall'art. 20, comma 1, lett. c), “*partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali*”) impongono, indirettamente, di estendere la valutazione all'ambito complessivo degli enti e organismi, societari e non, detenuti dagli enti pubblici. Si consideri, sotto tale profilo, come l'inerenza alla missione istituzionale dell'ente socio, prescritta espressamente per le partecipazioni societarie dall'art. 4 del TUSP, costituisce espressione di un principio generale avente nell'art. 97, commi secondo e terzo, della Costituzione, in base al quale le attribuzioni e le competenze della pubblica amministrazione devono avere fonte in disposizioni di legge.”

- considerato che con deliberazione n° 183/CA del 18 febbraio 2020 il Consorzio ha aderito al C.E.A. – Consorzio Energia Acque, costituito ai sensi dell'artt. 2602 e s.s. del Codice Civile con sede in Ferrara e che per lo stesso valgono le considerazioni relative al Consorzio Idroelettrico di Esenta;
 - atteso che comunque tale partecipazione sarà eventualmente interessata solo dalla ricognizione al 31/12/2020, da attuarsi nell'anno 2021, e pertanto non è oggetto di esame in sede di adozione del presente provvedimento;
 - considerato che sono escluse inoltre dal presente provvedimento le partecipazioni in associazioni quali ANBI, ANBI-URBIM LOMBARDIA e SNEBI, secondo gli indirizzi della Corte dei Conti soprarichiamati;
 - ritenuto parimenti che le partecipazioni ai Consorzi di bonifica di 2 grado (Mincio e Chiese) sono escluse dalla revisione, essendo questi enti inseriti direttamente fra i soggetti tenuti alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
 - richiamata la deliberazione consiliare n° 221/CA del 15/12/2020, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha formulato indirizzi per l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate ex art. 20 del D.Lgs. n° 175/2016 da approvarsi entro il 31/12/2020 con il presente provvedimento;
 - acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale reso in calce alla presente;
-

D E L I B E R A

- 1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Consorzio di bonifica Garda Chiese alla data del 31 dicembre 2019, come da documento redatto in data odierna secondo le indicazioni del M.E.F.;
- 2) di dare atto che l'esito della ricognizione è quello risultante dal seguente prospetto di sintesi:

Progressivo	Denominazione Società	Esito della ricognizione o stato della società
1	MANTOVA ENERGIA S.R.L.	In liquidazione dal 28/09/2020
2	IDRO MINCIO S.R.L.	In liquidazione dal 02/12/2019
3	GAL GARDA E COLLI MANTOVANI S.C.R.L.	Mantenimento della partecipazione
4	GAL OGLIO PO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Mantenimento della partecipazione

- 3) di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 4) di escludere dalla ricognizione periodica i Consorzi costituiti ex artt. 2602 e s.s. del Codice Civile, nonché le associazioni e i Consorzi di bonifica di secondo grado;
- 5) di precisare che tale provvedimento costituisce atto d'indirizzo programmatico in materia di società partecipate per le procedure amministrative da intraprendere da parte della Direzione per l'attuazione di quanto deliberato;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Consorzio di bonifica Garda Chiese.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluigi Zani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Giuseppe Magotti

Parere di regolarità amministrativa

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime:

parere favorevole;
relativamente all'atto sopraesteso.

Mantova, li 30 dicembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Magotti

Referto di pubblicazione

Pubblicato all'albo on-line del sito istituzionale del Consorzio <http://gardachiese.it/> per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 12 gennaio 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Magotti
